

ATTO DI CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO  
OMISSIS

stipulato

- 1) Il Comune di Trento, come sopra rappresentato, rilascia alla Signora Beber Silvia la concessione per l'occupazione permanente di suolo pubblico in C.C. Ravina in via delle Masere n. 2, sulla p.f. 1303 con un cappotto termico a servizio della p.ed. 208, interessante una superficie complessiva pari a mq. 1,17, come da allegata documentazione.
- 2) Le parti si danno reciprocamente atto che con la presente concessione si intende regolarizzata l'occupazione permanente di suolo pubblico di cui al presente atto, con decorrenza dal 01.11.2022 fino alla data di sottoscrizione del medesimo. Le parti stabiliscono altresì che la presente concessione decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto fino al 31.10.2051.
- 3) Il rinnovo della concessione, alla scadenza, potrà essere rilasciato solo se conforme alla norma al momento vigente. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza annuale, così come previsto dall'art. 48 comma 2 del vigente "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" (di seguito "Regolamento") approvato con deliberazione del Consiglio comunale 14.04.2021, n. 42.
- 4) La concessione è subordinata all'osservanza delle norme per la tutela della strada e per la circolazione.
- 5) In caso di lavori di modifiche o integrazioni interessanti l'occupazione oggetto della presente concessione, dovrà essere preventivamente presentato un progetto che sarà sottoposto all'approvazione dei Servizi comunali competenti, fatte salve le altre autorizzazioni necessarie.
- 6) Il Comune, come previsto dall'art. 45, comma 1, del Regolamento può revocare, sospendere o modificare, con atto motivato, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
- 7) In caso di revoca, rinuncia o scadenza della concessione, il suolo occupato dovrà essere ripristinato a regola d'arte, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla revoca, dalla rinuncia o dalla scadenza, a spese esclusive del Concessionario.


La rinuncia alla concessione dovrà essere comunicata mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni dalla scadenza annuale, indirizzata al Comune.

- 8) E' fatto obbligo al Concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione, concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso e le disposizioni contenute nell'art. 43 (Obblighi del concessionario) e n. 44 (Decadenza ed estinzione della concessione) del Regolamento citato.
- 9) Il Concessionario si impegna ed obbliga a mantenere in efficienza il manufatto a propria cura e spese; la concessione viene rilasciata a tutto rischio e pericolo del Concessionario e pertanto l'Amministrazione comunale non è responsabile né verso il Concessionario stesso, né verso i terzi, per qualunque danno o molestia possa derivare a chicchessia a causa dell'occupazione di cui trattasi.
- 10) L'occupazione di cui alla presente concessione è esente dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in base all'art. 52 comma 1 lettera q) del Regolamento.
- 11) In caso di revoca o di rinuncia della concessione, non ottemperando il Concessionario all'ordine di riconsegna dell'area libera da manufatti nel termine prefisso, l'Amministrazione comunale può disporre direttamente del suolo occupato per provvedere alla rimozione degli stessi, restando il Concessionario obbligato a rifondere ogni danno e spesa.
- 12) Il Concessionario prende atto ad ogni effetto che sino alla formalizzazione della conclusione della presente concessione ovvero, nel caso di domanda di voltura, sino alla determinazione che approva la voltura stessa, egli stesso rimarrà il soggetto a carico del quale permarranno gli obblighi derivanti dal rapporto di cui alla presente concessione ed in tal senso non potrà essere opposto al Comune, ai fini dell'assolvimento degli adempimenti previsti, l'intervenuto trasferimento di proprietà dei manufatti oggetto di concessione.
- 13) Per poter attivare la procedura di subentro alla presente concessione, il Concessionario dovrà fornire tempestiva comunicazione al Comune di Trento.
- 14) L'area interessata dall'occupazione deve essere sempre mantenuta pulita ed ordinata.

# SILVIA BEBER

Via delle Masere 2, Ravina (TN), PED 208

## Allegati occupazione suolo pubblico permanente - INQUADRAMENTO URBANISTICO



ESTRATTO PRG

SCALA 1:2000



ORTOFOTO

SCALA 1:1000




# SILVIA BEBER

Via delle Masere 2, Ravina (TN), PED 208

---

## Allegati occupazione suolo pubblico permanente - INQUADRAMENTO FOTOGRAFICO






Via delle Masere 2, Ravina (TN), PED 208

---

Allegati occupazione suolo pubblico temporanea

**DETTAGLIO OPERE REALIZZATE COME DA PARERE POSITIVO  
DELLA PRATICA CANONE PATRIMONIALE nr. 2181/2022**

**LEGENDA**

	Confine proprietà
	Isolamento a cappotto ricadente in proprietà
	Isolamento a cappotto ricadente su suolo pubblico

